



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 172 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale n.° 645/15/ASPRGVETMO del 16.02.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.**

### *Il Direttore Generale*

*Visto* il verbale di contestazione n.° 645/15/ASPRGVETMO del 16.02.2015, ore 08,30, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica, dai Medici Veterinari U.P.G. Dott. CACCAMO Domenico e Dott. Gambuzza Giovanni, in riferimento al verbale di sopralluogo del 18.12.2014, ore 11,00, effettuato dagli stessi presso la stalla di sosta (Cod. Az. IT011RG256) denominata **"BOVIMPORT S.r.l."**, sita in C/da Dammusa, tenere di Scicli, di cui è Legale rappresentante il Sig. UGO Fabio, nato a Scicli il 14.04.1968 ed ivi residente in via Cantore n.° 3;

*Atteso* che a carico del Sig. UGO Fabio, sopra meglio generalizzato, nella qualità di Legale rappresentante della **"BOVIMPORT S.r.l."**, è stata accertata la violazione di cui all'art. 4 paraf. 1 del Regolamento CE n.° 1760/2000 perché dal controllo emergeva che **"i capi bovini identificati con m. a. IT088990287332, IT088990287333, IT088990287334, IT088990299629, IT088990214614, IT088990224339 e IT088990224527 avevano una sola marca identificativa e non era stata fatta richiesta di duplicato"**;

*Atteso* che il medesimo Sig. UGO Fabio, era presente al momento del sopralluogo e ha dichiarato: **"provvederò nel più breve tempo possibile alla ristampa delle marche auricolari mancanti e del bolo non leggibile"**;

*Considerato* che la violazione all'art. 4, paraf. 1, del Regolamento CE n.° 1760/2000 accertata a carico del trasgressore Sig. UGO Fabio, nella qualità, è sanzionata dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs n.° 58/2004 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo non regolarmente identificato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.500,00 (**corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista €. 500,00 per 7 capi bovini non regolarmente identificati**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

*Atteso* che il sopra detto verbale è stato notificato in data 16.02.2015, consegnandolo nelle mani del Sig. **UGO Fabio**, che sottoscrive nella qualità di Legale rappresentante della **BOVIMPORT S.r.l.**, come da relata di notifica, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.500,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Vista* la nota prot. n.° 4221/15/Asp.Rg.Vet.Rg del 26.06.2015 con la quale il Referente U.O. Dott. Francesco Salonia, trasmette rapporto ex art 17 L. 689/81, relativo al P.V. n.° 645/15/ASPRGVETMO del 16.02.2015, essendo decorsi i termini del pagamento e della eventuale opposizione;

*Accertato* che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

*Rilevato* che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **UGO Fabio**, nella qualità di Legale rappresentante della **Ditta BOVIMPORT S.r.l.** (Cod. Az. IT011RG256), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

*Rilevata*, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

*Ritenuto* di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 175,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

*Esaminati* gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689.

[www.Albopixonline.it](http://www.Albopixonline.it)





VISTA il D. Lgs. 29 gennaio 2004.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **UGO Fabio**, nato a Scicli il **14.04.1968** ed ivi residente in via Cantore n.° 3, nella qualità di Legale rappresentante della stalla di sosta denominata BOVIMPORT S.r.l., il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 3.675,00 (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%, € 525,00 x 7 capi bovini non regolarmente identificati)**.

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.675,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 3.741,00 (euro tremilasettecentoquarantuno/00)**

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”***, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. **1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).**

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **UGO Fabio**, nato a Scicli il **14.04.1968** ed ivi residente in via Cantore n.° 3, nella qualità di legale rappresentante della **“BOVIMPORT S.r.l.”**.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica- via Aldo Moro 97015 Modica**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, \_\_\_\_\_

7 LUG. 2015

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Arico

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

